



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 4 novembre 2011

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2011

1. Ricorso PROCURA FEDERALE

avverso l'incongruità delle sanzioni di 1 punto di penalizzazione e ammenda di €20.000,00 alla Società Ascoli Calcio 1898 s.r.l., inflitte a seguito di proprio deferimento per la violazione ascritta, con nota 281/1831pf10-11/SP/blp del 12.7.2011, dell'art. 4, comma 1, C.G.S, per responsabilità diretta in relazione alle condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante Sig. Roberto Benigni (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.7.2011)

2. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza A.C. MILAN S.p.A.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Boateng Kevin Prince seguito gara Roma/Milan del 29.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 31.10.2011)

INAMMISSIBILE

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA** al ricorso, dichiara estinto il procedimento